



COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

COPIA

VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 28 del 30.09.2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE DGC 26/2025 DI MODIFICA PIAO 2025-2027 SEZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE

L'anno **2025** il giorno **30** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 13:21, in modalità mista, sotto la presidenza del Sindaco dott. Michele CONCEZZI, si è riunita la Giunta Comunale, convocata secondo le forme e i termini previsti dalla Legge e dello Statuto e così composta:

- Michele CONCEZZI – Sindaco – PRESENTE;
- Dario DEL CROCE – Vicesindaco – ASSENTE;
- Fabio TROIANI – Assessore – PRESENTE da remoto.

(in carica: **3**; presenti: **2**; assenti: **1**)

Partecipa alla seduta da remoto con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale dott.ssa Fabiola VALENTINI, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Sindaco, in qualità di Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno:

PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DGC 26/2025 DI MODIFICA PIAO 2025-2027 SEZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO l'art. 6 DL n. 80/2021 secondo il quale *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#)”*;

VISTO il DPR n. 81 del 24.06.2022 recante *Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*;

VISTO il DM n. 132 del 30.06.2022 recante *Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione*;

POSTO che questo Ente ha meno di 50 dipendenti per cui, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, adotta le modalità semplificate di elaborazione del PIAO individuate nell'art. 6 DM n. 132/2022 e nel Piano-tipo allo stesso allegato;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027 adottato dal Comune di Torri in Sabina con DGC n. 3/2025 e successivamente modificato con DGC n. 26/2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 33 DL n. 34 del 30 aprile 2019 convertito nella legge n. 58 del 28.06.2019 recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*;
- il decreto della Presidenza del Consiglio Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 13.05.2020 *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*;

CONSIDERATO che con DCC n. 6/2025 è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio 2024 contenente voci di entrata e spesa il cui importo è rilevante ai fini dell'aggiornamento delle capacità assunzionali dell'Ente;

RITENUTA la necessità di aggiornare la **Sezione 3 – Sottosezione 3.3: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale** del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 adottato con DGC n. 3/2025, in considerazione di nuovi fabbisogni di personale;

RICHIAMATA la DGC n. 26 del 27.08.2025 con la quale si dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 33, comma 2 d. lgs. n. 165/2001, **con DGC 38/2024** finalizzata all'adozione del bilancio di previsione 2025-2027 è stata formalizzata l'assenza di eccedenze di personale;

- il limite della spesa di personale del Comune di Torri in Sabina ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater legge n. 296/2006, ossia il valore medio del triennio 2011-2013, è pari ad **€ 442.869,14**;
- la spesa di personale calcolata ai sensi dell'art 2 comma 1 lett. a) risultante dall'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2024), è pari ad **€ 333.048,16**;
- il rapporto della suddetta spesa di personale con le entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2 Dm 17.03.2020 è pari al 25,98% e, pertanto, l'Ente si colloca al di sotto della prima soglia in relazione al numero di abitanti, pari al 28,60% del medesimo rapporto, potendo quindi incrementare la spesa di personale fino a tale percentuale e dunque per un importo di € 33.518,85;
- la capacità assunzionale a tempo indeterminato dell'Ente, calcolata ai sensi dell'art. 33 comma 2 DL n. 34/2019 e dei parametri del DM del 17.03.2020, sulla base dei dati del rendiconto 2024 approvato è, sulla base delle suesposte considerazioni, pari ad **€ 33.518,85**;
- secondo l'art. 7 del DM 17.03.2020 citato, le assunzioni effettuate ai sensi della stessa normativa non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1 comma 557 quater legge n. 296/2006, per cui il Comune di Torri in Sabina può effettuare assunzioni a tempo indeterminato, previo riscontro delle disponibilità in bilancio, utilizzando al massimo le facoltà assunzionali di **€ 33.518,85**, le quali ad ogni modo, non incrementerebbero la spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto esercizio 2024 oltre il riferito limite dell'art. 1 comma 557 quater legge n. 296/2006;

VISTO l'art. 1 comma 165 Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025) ai sensi del quale: *“Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), [...]. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.”*;

VISTA la Circolare MEF Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 7 aprile 2025 contenente indicazioni operative tra le altre cose, in merito all'istituto del trattenimento in servizio di cui all'art. 1 comma 165 Legge n. 207/2024;

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 21.01.2025 *“Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'art. 1 comma 165 della legge 30 dicembre 2024 n. 207”*;

RITENUTO di individuare il limite per l'applicazione nell'anno 2025 della facoltà concessa dall'art. 1 comma 165 Legge n. 207/2024 in presenza di esigenze organizzative e funzionali non diversamente assolvibili ed espletabili unicamente dal personale che maturi i requisiti per il pensionamento, entro i criteri interpretativi forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministro della Funzione Pubblica con le richiamate circolari;

POSTO che la citata Circolare della Ragioneria Generale n. 8/2025 chiarisce in proposito che:

- il limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai fini del previsto trattenimento in servizio è finalizzato esclusivamente all'individuazione del contingente massimo di unità di personale trattenibile in servizio;
- l'istituto del trattenimento in servizio non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, il predetto limite del 10% non determina la necessità di accantonare e, di conseguenza, di rendere indisponibile, sul bilancio dell'amministrazione che dispone il

trattenimento, la corrispondente quota di facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente;

RITENUTO di individuare a tal fine il limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente dell'art. 1 comma 165 della Legge n. 207/2024 in **€ 3.351,88**;

POSTO che le suddette disposizioni configurano integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 adottato con DGC n. 3/2025;

POSTO che le suddette integrazioni sono coerenti con le previsioni del DUP 2025-2027 adottato con DCC n. 12/2024 nonché con quelle contenute nel DUP 2026-2028 adottato con DCC n. 12/2025;

RICHIAMATE:

- la DCC n. 5/2024 di adozione del bilancio di previsione 2025/2027;
- la DCC n. 6 del 16/04/2025 di adozione del rendiconto di gestione esercizio 2024;

ACQUISITO al prot. n. 4383 del 29.09.2025 il parere del revisore contabile in merito alla presente integrazione del Piao 2025-2027, con il quale si assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio (verbale n. 13/2025);

ACQUISITO, sulla presente proposta il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, c. 1, d. lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. di richiamare tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di individuare la quota del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 165 della Legge n. 207/2024 in € 3.351,88, quale limite per l'applicazione nell'anno 2025 della facoltà concessa dall'art. 1 comma 165 Legge n. 207/2024 in presenza di esigenze organizzative e funzionali non diversamente assolvibili ed espletabili unicamente dal personale che maturi i requisiti per il pensionamento, entro i criteri interpretativi forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 8/2025 e dal Ministro della Funzione Pubblica con nota del 21.01.2025;
3. di confermare, per il resto, le sezioni del PIAO 2025-2027 adottato con DGC n. 3/2025 e modificate con DGC n. 26/2025 non oggetto di integrazione di cui ai precedenti punti;
4. di dichiarare, con separata deliberazione espressa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 d. lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'ARE AMMINISTRATIVA

Il Sindaco

F.TO Dott. Michele Concezzi

PARERE TECNICO

Con riferimento alla proposta avente ad oggetto **INTEGRAZIONE DGC 26/2025 DI MODIFICA PIAO 2025-2027 SEZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE** ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la correttezza e la regolarità amministrativa e, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d. lgs. n. 267/2000, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 27.09.2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Michele Concezzi

PARERE CONTABILE

Verificata la rispondenza della proposta avente ad oggetto **INTEGRAZIONE DGC 26/2025 DI MODIFICA PIAO 2025-2027 SEZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE** agli strumenti di programmazione finanziaria e la sua compatibilità con i medesimi, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, d. lgs. 267/2000 si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 27.09.2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Simone Marchegiani

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di cui sopra, del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Udata la relazione illustrativa del Sindaco;
- Ritenuta la medesima meritevole di accoglimento e di dover provvedere in merito;
- Preso atto del PARERE FAVOREVOLE reso, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, e di correttezza e regolarità amministrativa della stessa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Acquisito, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 48;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra, avente ad oggetto **INTEGRAZIONE DGC 26/2025 DI MODIFICA PIAO 2025-2027 SEZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE** che qui si intende integralmente trascritta;
- di incaricare il personale assegnato alla Segreteria della pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio *on-line* del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché della contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del citato D. Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione, espressa ad unanimità,

LA GIUNTA COMUNALE

condividendo le ragioni di urgenza esposte, **dichiara** la deliberazione di cui sopra **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto, in data 30.09.2025

IL SINDACO
f.to dott. Michele Concezzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Fabiola Valentini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione **n. 28 del 30.09.2025** è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Torri in Sabina dal 07/10/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 1 d. lgs. n. 267/2000.

Torri in Sabina, lì 07/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Fabiola VALENTINI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, lì 07/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fabiola VALENTINI
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993”